

## **CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO**

### **OBBLIGO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI DI CARATTERE COLLEGIALE ANCHE PER I LAVORATORI PART-TIME**

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 7320/2019 ha affermato il principio per cui **IL PERSONALE DOCENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE HA L'OBBLIGO DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGIALE, CON LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER I DOCENTI A TEMPO PIENO.**

## **IL CASO**

Una docente a tempo indeterminato con contratto di lavoro part time aveva presentato appello avverso la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Perugia sul **RICORSO VOLTO AD OTTENERE L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PRESTARE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO NELLE SOLE GIORNATE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVISTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E CON DIVIETO DI RICHIEDERE TALI PRESTAZIONI NEI GIORNI ESCLUSI DALL'ORARIO A TEMPO PARZIALE.**

Alla base della tesi sostenuta dalla ricorrente, le considerazioni secondo cui, il contratto collettivo, nella parte in cui per gli istituti normativi non espressamente disciplinati rinvia alle disposizioni di legge e di contratto dettate per il rapporto a tempo pieno, deve essere interpretato secondo il criterio della “compatibilità” e cioè in modo da garantire a pieno la predeterminazione temporale della prestazione di lavoro.

## LE DECISIONI DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI APPELLO

Sia in primo che in secondo grado, la domanda dell’insegnante è stata rigettata.

In particolare la Corte di appello di Perugia ha evidenziato che **PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, ECCELTUATI I CONSIGLI DI CLASSE, IL DOCENTE È EQUIPARATO A QUELLO FULL TIME, E CHE PERTANTO NON PUÒ RIFIUTARSI DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI NEL GIORNO LASCIATO LIBERO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA.**

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia, la docente ha presentato ricorso in Cassazione

## LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

I Giudici di legittimità hanno richiamato la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ossia i contratti collettivi nazionali 1995, 1999, 2003 e 2007.

Alla luce della normativa contrattuale hanno chiarito che **LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA, COME PREVISTA A PARTIRE DAL CCNL 1995, CONSIDERA LE PECULIARITÀ PROPRIE DELLA FUNZIONE DOCENTE**, funzione che è volta a *“promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale”*.

Ad avviso della Corte è chiaro come **GLI OBBLIGHI DI LAVORO, NON SI ESAURISCANO NELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO, BENSÌ SI ESTENDONO A TUTTE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI RISPETTO ALLA PRIMA**, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate da tali organi.

**L’ORDINANZA MINISTERIALE N. 446 DEL 22 LUGLIO 1997**, richiamata dalla stessa Corte ha, poi, specificato che anche gli insegnanti assunti a tempo parziale devono svolgere le attività funzionali

all'insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, SOLO QUELLA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI CLASSE È SOGGETTA A RIDUZIONE PROPORZIONALE COMMISURATA ALL'ORARIO DI INSEGNAMENTO STABILITO.

Ad avviso della Corte la ratio di tale disciplina risiede nella considerazione per cui la riduzione delle ore di insegnamento si può riflettere sulle attività funzionali individuali e su quelle relative al consiglio di classe, ma non su quelle spettanti all'intero collegio dei docenti in quanto l'apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest'ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può pertanto subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato.

I giudici della Suprema Corte, fanno rilevare che se, da un lato, la disciplina del part time è diretta a bilanciare le esigenze del datore di lavoro con quelle dei lavoratori, *“dall'altro, deve tener conto delle «esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione»* (Corte Cost. n. 224/2013 e Corte UE 15.10.2014 in causa C- 221/2013). E ciò in considerazione del fatto che LA DISCIPLINA STESSA DEL PART-TIME TIENE CONTO DELLA SPECIFICITÀ DELLA FUNZIONE DOCENTE CHE *“CON RIFERIMENTO ALLA SUA DIMENSIONE COLLEGALE, DEVE NECESSARIAMENTE PRIVILEGIARE LE ESIGENZE PROPRIE DEL SERVIZIO SCOLASTICO. IN CASO CONTRARIO, SI FINIREBBE PER RENDERE IL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE INCOMPATIBILE CON LA FUNZIONE STESSA DI DOCENTE”*

Applicando tali principi i giudici della Cassazione VALUTANO LA PRETESA DELLA RICORRENTE DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ COLLEGIALI NEI SOLI GIORNI INDICATI NEL CONTRATTO PER L'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRIVA DI FONDAMENTO GIURIDICO e pertanto rigettano il ricorso ribadendo il principio di diritto già espresso dalla Corte di Appello di Perugia, secondo cui IL PERSONALE DOCENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE HA L'OBBLIGO DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGALE (DI CUI AGLI ARTT. 42, COMMA 3, LETT A), CCNL 1995, ART. 27, COMMA 3 LETT. A) CCNL 2003, ART. 29, COMMA 3, LETT. A) CCNL 2007), CON LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER I DOCENTI A TEMPO PIENO E, IN CASO DI PART-TIME VERTICALE O MISTO, È TENUTO A PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ COLLEGALE ANCHE SE LA CONVOCAZIONE È DISPOSTA IN GIORNI DELLA SETTIMANA NON COINCIDENTI CON QUELLI STABILITI PER L'INSEGNAMENTO.